Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — ROMA — Sabato, 9 aprile — Numero 83

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

AVVISO.

Per gli effetti di cui all'art. 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in fogli sciolti, che la Direzione dello stabilimento penale di Roma (tipografia delle Mantellate) ha fatto la spedizione degli atti medesimi dal n. 718 al n. 810 dell'anno 1909.

Si avverte poi che i nn. 589, 601, 602 e 603 saranno spediti quanto prima.

Gli eventuali reclami pel mancato ricevimento dei ripetuti atti dovranno farsi entro un mese dalla data del presente avviso.

Roma, 8 aprile 1910.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 143 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto del 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'applicazione del testo unico suddetto approvato con R. decreto del 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 13 aprile 1905, n. 131;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento speciale per gli impiegati civili dell'Amministrazione centrale della marina, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO — BETTÒLO.

Visto, *Il guardasigilli:* SCIALOJA.

REGOLAMENTO per gl'impiegati dell'Amministrazione centrale della marina.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari

Art. 1.

Gli impiegati civili dell'Amministrazione centrale della marina sono distinti in tre categorie:

Prima: Carriera amministrativa, alla quale appartengono gl'impiegati cui compete la trattazione degli affari amministrativi;

Seconda: Carriera di ragioneria, alla quale appartengono quelli cui compete la trattazione degli affari contabili;

Terza: Carriera d'ordine, alla quale appartengono quelli cui compete la tenuta degli archivi, la registrazione, spedizione e copiatura degli atti.

Art. 2.

Le denominazioni dei vari gradi, le ripartizioni dei gradi in classi e gli stipendi assegnati agli impiegati di ciascuna delle categorie indicate nell'articolo precedente sono specificati nella tabella *A* annessa al presente regolamento.

La tabella *B*, pure annessa al presente regolamento, indica la corrispondenza di rango a grado militare degli impiegati dell'Amministrazione centrale della marina.

CAPITOLO II.

Ammissione agli impieghi di 1ª e 2ª categoria

Art. 3.

Gli aspiranti agli esami di concorso per la nomina a segretario di 4ª classe ed a ragioniere di 4ª classe debbono provare con documenti legali:

1° di possedere i requisiti prescritti dall'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dall'art. 3 del regolamento generale per la sua applicazione;

2° di non aver oltrepassata l'età di 30 anni;

3° di aver conseguito uno dei titoli seguenti:

a) la laurea in giurisprudenza in una delle Università dello Stato o il diploma finale della scuola di scienze sociali in Firenze, se aspirano alla nomina a segretario di 4ª classe;

b) il diploma di ragioniere, se aspirano alla nomina a ragioniere di 4ª classe.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti non può essere fissato in misura inferiore a 40 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del decreto che indice il concorso.

Art. 4.

Una parte dei posti messi a concorso nel personale della prima categoria, in misura non eccedente il terzo, deve essere riservato ad ufficiali appartenenti ai corpi militari della R. marina, i quali contino almeno cinque anni di servizio da ufficiale e si trovino nelle condizioni di età prescritte dall'art. 3.

Art. 5.

Gli ufficiali appartenenti ai corpi militari della R. marina riusciti vincitori nel concorso di cho all'articolo precedente, dal giorno in cui passano a far parte del ruolo dell' Amministrazione centrale, perdono ogni diritto derivante dal loro precedente grado, salvo negli effetti degli eventuali aumenti sessennali e della pensione.

Art. 6.

Gli esami constano di tre prove scritte e di una prova orale, in conformità dei programmi da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Le prove scritte si danno in tre giorni diversi, nel periodo di otto ore per giorno.

La prova orale deve cadere su ciascuno dei gruppi indicati nel programma e non può durare più di un'ora per ciascun candidato.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice per la nomina a segretario di 4ª classe sarà composta come segue:

un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente;

un consigliere della Corte dei conti, membro;

un capitano di vascello o di fregata, reggente una divisione od un riparto del Ministero, id.;

un direttore capo divisione civile del Ministero, id.;

un professore della Facoltà di giurisprudenza, membro;

Per la nomina a ragioniere di 4ª classe la Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un ispettore centrale di ragioneria del Ministero del tesoro, membro;

un direttore capo divisione civile del Ministero, id.;

il direttore capo di ragioneria, id.;

un professore appartenente all'insegnamento secondario, id.;

Nell'una e nell'altra Commissione un funzionario del personale civile del Ministero esercita le funzioni di segretario.

Il giudizio sulla prova di lingue estere è dato dalla Commissione col concorso di un professore di lingue.

Ove occorra la nomina del Comitato di vigilanza, questo è costituito di membri tolti dai primi segretari e segretari e dai primi ragionieri e ragionieri del personale del Ministero.

Art. 8.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione riunita formula il tema sulle materie del programma da svolgersi nel giorno.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale.

Art. 9.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Nella prova orale i concorrenti devono riportare sette decimi sul numero complessivo dei punti.

Art. 10.

Ultimate le votazioni, la Commissione esaminatrice del concorso per la nomina a segretario di 4ª classe procede alla compilazione di due graduatorie distinte e separate in ordine dei punti: per i candidati muniti di laurea in giurisprudenza e per quelli ammessi in forza degli articoli 4 e 5.

Sono riconosciuti vincitori del concorso i candidati idonei, secondo l'ordine della votazione riportata, e fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso per l'una e l'altra categoria.

Qualora nella stessa categoria due o più candidati abbiano ottenuto ugual numero di voti, la precedenza sarà regolata:

1° per i candidati muniti della laurea in giurisprudenza, dalle norme stabilite dall'art. 8 del regolamento generale per l'applicazione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili;

2° per i candidati ammessi in forza dell'art. 4 del presente regolamento, dal grado; a parità di grado dall'anzianità, ed a pari anzianità dall'età.

Art. 11.

I vincitori del concorso, agli effetti della loro anzianità relativa, sono classificati in un'unica graduatoria promiscua, secondo l'ordine della votazione complessiva da ciascuno riportata senza distinzione di categorie.

A parità di punti la precedenza è stabilita nell'ordine seguente:

1° candidati ammessi in forza degli articoli 4 e 5;

2° candidati muniti della laurea di giurisprudenza, o del diploma finale dell'Istituto di scienze sociali in Firenze.

Art. 12.

Qualora in una delle due categorie di concorrenti non siasi, per difetto di aspiranti o per insufficienza di idonei, coperto, il numero dei posti messi a concorso, potranno essere chiamati a completarne il numero i candidati idonei dell'altra categoria che riportarono maggior numero di punti.

Costoro verranno classificati dopo i candidati compresi nella graduatoria di cui al precedente articolo, in ordine dei punti riportati.

Art. 13.

Negli esami per l'ammissione nella carriera di ragioneria la graduatoria è stabilita in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 8 del regolamento generale per l'applicazione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 14.

Le nomine a segretario ed a ragioniere di 4ª classe sono fatte per decreto Reale, man mano che i posti si rendono vacanti, nell'ordine di classificazione stabilito dagli articoli 11, 12 e 13.

CAPITOLO III.

Ammissione agli impieghi di 3ª categoria

Art. 15.

I posti di applicato di ultima classe nella carriera d'ordine si conferiscono:

a) per un terzo, ad aiuto contabili della R. marina che abbiano prestato 12 anni di servizio effettivo sotto le armi nella marina militare e sieno stati congedati col grado di sott'ufficiale;

b) per due terzi, in seguito ad esame di concorso, fra sott'ufficiali della R. marina con 12 anni di servizio effettivo.

In mancanza di aspiranti fra gli aiuto contabili con i requisiti suaccennati, anche il terzo dei posti loro riservato sarà devoluto ai sott'ufficiali nel modo ed alle condizioni anzidette.

Art. 16.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti non può essere fissato in misura inferiore a quaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del decreto che indice il concorso.

Le domande, scritte di pugno dell'aspirante, dovranno pervenire al Ministero per via gerarchica, autenticate dall'autorità da cui lo stesso dipende.

Art. 17.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono le seguenti:

Per gli aiuto contabili:

a) non avere oltrepassato il 35° anno di età;

b) essere giudicato idoneo e meritevole del nuovo impiego.

Alle domande saranno uniti, a cura dell'autorità, l'estratto di matricola dei servizi prestati ed una dichiarazione rilasciata dal capo dell'ufficio o dello stabilimento alla cui dipendenza è posto il concorrente, dalla quale risulti se questi sia o no ritenuto capace di disimpegnare tutte le attribuzioni assegnate alla carriera d'ordine.

Per i sott'ufficiali:

a) non avere oltrepassato il 35° anno di età;

b) essere riconosciuto meritevole dell'impiego.

Alle domande saranno uniti l'estratto di matricola dei servizi prestati ed una dichiarazione rilasciata dal comandante superiore del Corpo Reale equipaggi, dalla quale risulti che il concorrente è meritevole di impiego.

Art. 18.

Le domande degli aiuto contabili saranno prese in esame da una Commissione composta di:

un direttore capo divisione, presidente;
due capi sezione, membri;
un primo segretario, id.;
un archivista capo, id.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal primo segretario.

La Commissione compila il quadro degli aspiranti da essa ritenuti idonei e meritevoli del posto di applicato, tenendo conto dei documenti annessi alle domande, delle note informative e di quanto altro può risultare dalle pratiche personali o da speciali rapporti.

L'iscrizione nel quadro è fatta assegnando la precedenza a quelli di classe più elevata, e, a parità di classe, a quelli di maggiore anzianità secondo il ruolo rispettivo.

Il quadro, dopo aver riportata l'approvazione del ministro, viene pubblicato e stabilisce l'ordine di nomina degli aiuto contabili ai posti di applicato loro riservati nella notificazione di concorso.

Art. 19.

Il Ministero, prese in esame le domande dei sott'ufficiali e sulla base dei documenti che vi sono allegati, delle note caratteristiche, nonchè delle maggiori informazioni che ritiene di assumere, si pronuncia definitivamente sulla loro ammissione all'esame di concorso.

Prima dell'inizio degli esami la Commissione di cui all'articolo precedente, valendosi degli elementi di giudizio risultanti dai documenti allegati alle domande, determina per ciascun sott'ufficiale il grado di merito per la cui espressione ogni commissario dispone di quattro punti. Il numero di questi punti è da aggiungersi al totale dei punti riportati negli esami.

Art. 20.

Gli esami constano di tre prove scritte obbligatorie e di una facoltativa, pure scritta, di lingue estere, e di una prova orale, in conformità dei programmi da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Le prove scritte si danno in altrettanti giorni diversi, nel periodo di sei ore per giorno.

La prova orale deve cadere su ciascuno dei gruppi indicati nel programma e non può durare più di mezz'ora per ciascun candidato.

Art. 21.

Il giudizio sugli esami è dato dalla Commissione di cui all'art. 18

Le votazioni sulle varie prove di esami o le condizioni di idoneità sono le stesse stabilite nell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 22.

La classificazione definitiva dei vincitori del concorso viene compilata sommando i punti riportati nelle varie prove con l'aggiunta dei punti di merito di cui all'art. 19.

A parità di punti la precedenza sarà regolata dal grado, a parità di grado dall'anzianità ed a pari anzianità dall'età.

Art. 23.

Le nomine ad applicato, nei limiti del numero dei posti messi a concorso, sono fatte in base al quadro degli aiuto contabili di cui all'art. 18 del presente regolamento e della classificazione dei sotto-ufficiali di cui all'art. 22, in modo che di ogni tre posti di applicato il primo sia conferito ad un aiuto contabile e gli altri due ai sotto ufficiali.

CAPITOLO IV.

Promozioni

Art. 24.

Salvo quanto dispone l'art. 4, lettera *C*, della legge 30 giugno 1907, n. 384, per la carriera d'ordine, le promozioni di classe nel personale dell'Amministrazione centrale della marina si conferiscono in base ai criteri seguenti:

nei gradi di direttore capo divisione o di capo sezione, metà per merito e metà per anzianità;

nei gradi di primo segretario e di primo ragioniere, un quarto per merito e tre quarti per anzianità;

nei gradi di segretario e di ragioniere per anzianità.

Art. 25.

Costituiscono titolo di merito per gli impiegati che serbano buona condotta ed adempiono con diligenza e zelo ai propri doveri: l'essersi distinto nell'esercizio delle proprie attribuzioni; la speciale attitudine alle funzioni direttive; le qualità di intelligenza, di coltura e di competenza professionale; l'aver disimpegnato incarichi o ricoperto uffici di speciale importanza, nonchè le pubblicazioni ed i

lavori scientifici riguardanti l'Amministrazione in generale e quella della marina in ispecie.

Art. 26.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente, il quale stabilisce gli affari da discutere in ciascuna adunanza.

Nel procedere alle designazioni per le promozioni il Consiglio di amministrazione esamina le note informative, le carte personali, i rapporti speciali e tutti quei documenti che possono offrire elementi di giudizio sul conto degli impiegati.

Il Consiglio di amministrazione delibera in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 47 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 27.

Le promozioni al grado di primo segretario si conferiscono in ragione di un quinto per esame di concorso per merito distinto, ed in ragione di quattro quinti per esame di idoneità.

Il ministro determina il numero dei posti da mettere a concorso, tenuto conto della proporzione suddetta, in relazione alle eventuali vacanze del ruolo.

Coloro che non riescono vincitori del concorso per merito distinto sono dispensati dall'esame di idoneità, purchè raggiungano il minimo di punti fissati dall'art. 30, ultimo comma.

Essi conseguiranno la promozione a primo segretario, a loro turno, in ordine di anzianità, coi colleghi che avanzano per esame di idoneità.

Art. 28.

Gli esami di concorso per merito distinto constano di quattro prove scritte e della prova orale.

Gli esami di idoneità constano di tre prove scritte e della prova orale.

I relativi programmi sono annessi al presente regolamento (allegati nn. 1 e 2).

Le prove scritte devonsi svolgere in altrettanti giorni, nel periodo di otto ore per giorno. La prova orale deve cadere su ciascuno dei gruppi indicati nel programma e non può durare più di un'ora per ciascun candidato.

Art. 29.

Il giudizio sugli esami per la promozione a primo segretario è dato da una Commissione composta come segue:

Per gli esami di merito distinto:

un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente;

un direttore generale civile del Ministero, membro;

un capitano di vascello reggente una divisione od un riparto del Ministero, id.;

un direttore capo divisione civile, id.;

un professore della Facoltà di giurisprudenza, id.

Per gli esami di idoneità:

un direttore generale civile del Ministero, presidente;

un capitano di vascello reggente una divisione del Ministero, membro;

un referendario del Consiglio di Stato, id.;

due direttori capi divisione civili del Ministero, id.

Un capo sezione del personale civile del Ministero esercita le funzioni di segretario.

Art. 30.

Per essere ammessi alla prova orale nell'esame di concorso i concorrenti devono aver riportato almeno otto decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse; nella prova orale devono ottenere almeno otto decimi sul numero complessivo dei punti.

Per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente la Commissione aggiunge quattro punti alla somma complessiva di quelli riportati negli esami.

Il giudizio sulla capacità a parlare le lingue estere e sul componimento scritto per ciascuna delle lingue sarà dato dalla Commissione col concorso di un professore della lingua medesima.

Sono ammessi alle prove orali, per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 27, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 31.

Le promozioni al grado di primo segretario sono conferite in modo che di ogni cinque posti il primo spetti al vincitore del concorso per merito distinto, e gli altri a coloro che superarono l'esame di idoneità.

Art. 32.

Le promozioni al grado di primo ragioniere si conferiscono in seguito ad esame di idoneità.

Art. 33.

Gli esami constano di tre prove scritte e della prova orale in conformità dei programmi annessi al presente regolamento (Allegato n. 3).

Le prove scritte devonsi svolgere in altrettanti giorni, nel periodo di otto ore per giorno. La prova orale deve cadere su ciascuno dei gruppi indicati nel programma e non può durare più di un'ora per ciascun candidato.

Art. 34.

Il giudizio sugli esami per la promozione a primo ragioniere è dato da una Commissione composta come segue:

un direttore generale civile del Ministero, presidente;

un capitano di vascello, reggente una divisione del Ministero, membro;

un referendario della Corte dei conti, id.;

un direttore capo divisione civile del Ministero, id.

il direttore capo di ragioneria, id.;

Un capo sezione del personale civile del Ministero esercita le funzioni di segretario.

Art. 35.

Le promozioni al grado di archivista si conferiscono in ragione di un terzo per esame di concorso e di due terzi per anzianità congiunta al merito.

Art. 36.

Gli esami di concorso non possono essere banditi prima dell'esaurimento della classificazione del concorso precedente.

Il Ministero determina il numero dei posti da mettere a concorso, tenuto conto della proporzione di cui all'art. 35, in relazione alle eventuali vacanze nel ruolo.

Art. 37.

Gli esami hanno luogo in base ai programmi annessi al presente regolamento (allegato n. 4).

Essi constano di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte si danno in due giorni diversi, nel periodo di otto ore per giorno.

La prova orale deve cadere su ciascuno dei gruppi indicati nel programma e non può durare più di mezz'ora per ciascun candidato.

Art. 38.

La Commissione esaminatrice è composta nel modo seguente:

un direttore capo divisione civile del Ministero, presidente;

un capitano di corvetta reggente una sezione del Ministero, membro;

due capi sezione civili del Ministero, id.;
un archivista capo, id.
Esercita le funzioni di segretario della Commissione un primo segretario del Ministero.

Art. 39.

Le promozioni ad archivista hanno luogo in modo che ogni tre posti vacanti il primo spetti alla classificazione di esame, gli altri due al turno di anzianità.

Art. 40.

Sono applicabili agli esami di promozione le disposizioni contenute nell'art. 8 del presente regolamento.

Agli esami di idoneità per l'avanzamento ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed agli esami di concorso per l'avanzamento al grado di archivista sono altresì applicabili le disposizioni contenute nell'art. 9.

Note informative.

Art. 41.

Le note informative per gli impiegati dell'Amministrazione centrale della marina sono divise in tre parti, conformemente ai modelli annessi al presente regolamento.

La parte prima contiene le generalità del funzionario e le notizie relative agli anni di servizio, stato di famiglia, studi seguiti e ricompense onorifiche.

La parte seconda comprende le informazioni relative all'operosità, diligenza, disciplina e condotta morale dell'impiegato.

La parte terza comprende le informazioni relative alle qualità fisiche, all'intelligenza, cultura e merito professionale del funzionario, nonchè il giudizio sulla idoneità all'avanzamento.

Art. 42.

La prima parte è riempita personalmente dal funzionario e vistata dal capo della divisione o dell'ufficio.

La seconda e la terza parte sono compilate dal capo della divisione, ufficio o reparto dal quale l'impiegato dipende, sentito il capo della sezione alla quale l'impiegato stesso è ascritto.

Art. 43.

Le note informative sono controllate dai direttori generali o capi degli uffici principali del Ministero e dal sottosegretario di Stato per i funzionari addetti al segretariato generale.

Queste autorità debbono esprimere il proprio giudizio complessivo sul conto dell'impiegato nella parte all'uopo riservata, nonchè tutte le considerazioni che credessero necessarie formulare in merito alla compilazione delle note stesse.

Art. 44.

A cura del capo della divisione, ufficio o reparto dal quale l'impiegato dipende, è data a questi comunicazione delle notizie contenute nella seconda parte delle note informative.

L'impiegato deve dichiarare sul foglio stesso di averne presa conoscenza, apponendovi la propria firma.

Le giustificazioni che l'impiegato ritenesse opportuno di addurre a suo discarico intorno agli appunti che eventualmente gli venissero mossi saranno allegate alle note informative stesse.

Art. 45.

Le note informative debbono essere compilate alla fine di ciascun anno e rimesse all'ufficio del personale entro la prima decade del gennaio successivo.

Nel caso che un impiegato sia destinato ad un ufficio da meno di quattro mesi, le note informative sono compilate dal capo dell'ufficio dove trovavasi destinato precedentemente.

CAPITOLO V.

Disposizioni varie

Art. 46.

A ricevere il giuramento degli impiegati di nuova nomina, tanto nella carriera amministrativa e di ragioneria quanto in quella d'ordine, è delegato il capo della divisione od ufficio del personale del Ministero.

Art. 47.

I direttori generali ed i capi degli uffici principali sono abilitati a dare congedi agli impiegati da essi dipendenti nei limiti stabiliti dal 1° comma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Le proposte per le proroghe del congedo, di cui al 2° comma dell'articolo stesso, debbono essere rivolte alla divisione od ufficio del personale del Ministero.

Art. 48.

La censura agli impiegati dell'Amministrazione centrale della marina è inflitta dal sottosegretario di Stato, su proposta dei direttori generali e capi degli uffici principali.

Roma, addì 17 marzo 1910.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
BETTOLO.

Tabella **A.**

Prospetto dimostrativo dei gradi, classi e stipendi degli impiegati di ciascuna categoria dell'Amministrazione centrale della marina

Carriera amministrativa.

Grado		
Direttore generale	Stipendio	L. 10000
Id. capo divisione di 1ª classe	»	» 8000
Id. capo divisione di 2ª classe	»	» 7000
Capo sezione di 1ª classe	»	» 6000
Id. di 2ª classe	»	» 5000
Primo segretario di 1ª classe	»	» 4500
Id. di 2ª classe	»	» 4000
Segretario di 1ª classe	»	» 3500
Id. di 2ª classe	»	» 3000
Id. di 3ª classe	»	» 2500
Id. di 4ª classe	»	» 2000

Carriera di ragioneria.

Grado		
Direttore capo di ragioneria	Stipendio	L. 8000
Capo sezione di 1ª classe	»	» 6000
Id. di 2ª classe	»	» 5000
Primo ragioniere di 1ª classe	»	» 4500
Id. di 2ª classe	»	» 4000
Ragioniere di 1ª classe	»	» 3500
Id. di 2ª classe	»	» 3000
Id. di 3ª classe	»	» 2500
Id. di 4ª classe	»	» 2000

Carriera d'ordine.

Grado		
Archivista capo	Stipendio	L. 4000
Id. di 1ª classe	»	» 3500
Id. di 2ª classe	»	» 3000
Applicato di 1ª classe	»	» 2500
Id. di 2ª classe	»	» 2000
Id. di 3ª classe	»	» 1500

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
BETTÒLO.

Tabella B.

Assimilazione di rango a grado militare degl'impiegati dell'Amministrazione centrale della marina.

Gradi e classi del personale dell'Amministrazione centrale	Corrispondenza di rango a grado militare nella Regia marina
Carriera amministrativa.	
Direttore generale	Contrammiraglio
Direttore capo divisione di 1ª classe	Capitano di vascello
Direttore capo divisione di 2ª classe	Capitano di fregata con un quinquennio
Capo sezione di 1ª classe	Capitano di fregata
Capo sezione di 2ª classe	Capitano di corvetta
Primo segretario di 1ª o 2ª classe	Tenente di vascello
Segretario di 1ª, 2ª o 3ª classe	Sottotenente di vascello
Segretario di 4ª classe	Guardiamarina
Carriera di ragioneria.	
Direttore capo di ragioneria	Capitano di vascello
Capo sezione di 1ª classe	Capitano di fregata
Capo sezione di 2ª classe	Capitano di corvetta
Primo ragioniere di 1ª o 2ª classe	Tenente di vascello
Ragioniere di 1ª, 2ª o 3ª classe	Sottotenente di vascello
Ragioniere di 4ª classe	Guardiamarina
Carriera d'ordine.	
Archivista capo	Tenente di vascello
Archivista di 1ª o 2ª classe	Sottotenente di vascello
Applicato di 1ª classe	Sottotenente di vascello
Applicato di 2ª o 3ª classe	Guardiamarina

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
BETTÒLO.

Allegato N. 1.

PROGRAMMA *di esame per la promozione per merito distinto a primo segretario di 2ª classe.*

PROVE SCRITTE.

1ª Diritto costituzionale ed amministrativo.

2ª Diritto internazionale pubblico e privato. — Diritto marittimo.

3ª Economia politica e scienza delle finanze.

4ª Quesiti di servizio sull'ordinamento militare, amministrativo e contabile della R. marina.

PROVA ORALE.

1° gruppo. - Diritto costituzionale ed amministrativo. — Diritto marittimo internazionale e commerciale.

2° gruppo. - Leggi e regolamenti amministrativi relativi all'ordinamento della marina militare e della marina mercantile.

3° gruppo. - Legislazione comparata relativa agli ordinamenti delle marine da guerra e mercantili nei principali Stati.

Allegato n. 2.

PROGRAMMA *di esame per la promozione per idoneità a primo segretario di 2ª classe.*

PROVE SCRITTE.

1ª Svolgimento di un tema riguardante l'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.

2ª Trattazione di un argomento scelto dal concorrente fra due proposti dalla Commissione esaminatrice, relativi ai vari servizi dell'Amministrazione della marina militare.

3ª Trattazione di un argomento scelto dal concorrente fra due proposti dalla Commissione esaminatrice, relativi ai vari servizi dell'Amministrazione della marina mercantile.

PROVA ORALE.

I.

Ordinamento ed amministrazione della marina militare.

Costituzione ed ordinamento degli uffici presso l'amministrazione centrale e nei dipartimenti marittimi;

Naviglio dello Stato, ordinamento e ripartizione del naviglio, posizioni delle navi;

Corpi militari, loro ordinamento ed attribuzioni; leggi organiche, stato degli ufficiali, corpo R. equipaggi, avanzamento, matrimoni, pensioni, onorificenze;

Leva di mare;

Giustizia e disciplina militare;

Stato degli impiegati civili — Personali civili della marina militare;

Personale lavorante degli arsenali e stabilimenti marittimi;

Giustizia amministrativa e contenzioso amministrativo;

Ordinamento e funzionamento amministrativo e nozioni sull'ordinamento contabile dei corpi, degli Istituti, degli stabilimenti marittimi e delle Regie navi;

Leggi e regolamenti sulla contabilità generale dello Stato nei rapporti coll'Amministrazione della marina.

II.

Amministrazione della marina mercantile.

Codice e regolamento per la marina mercantile;

Codice di commercio nella parte relativa al commercio marittimo;

Leggi complementari della marina mercantile;

Legislazione sulla protezione della marina mercantile;

Legislazione sui consolati;

Protezione dell'emigrazione;

Legislazione sulla pesca e sulle istituzioni a favore dei pescatori

Legge e regolamento sulla sanità marittima;

Consorzi portuari;

Legislazione sociale ed istituzioni di previdenza e di assistenza per la gente di mare.

Allegato n. 3.

PROGRAMMA *di esame per la promozione per idoneità a primo ragioniere di 2ª classe.*

PROVE SCRITTE.

1° Svolgimento di un tema relativo all'ordinamento amministrativo e contabile dello Stato.

2° Svolgimento di un tema in materia di ragioneria pubblica e privata, e soluzione di un quesito di aritmetica finanziaria, bancaria e commerciale.

3° Trattazione di un argomento scelto dal concorrente fra due proposti dalla Commissione esaminatrice relativi ai servizi contabili dell'Amministrazione marittima.

PROVA ORALE.

I.

Cenno generale sull'ordinamento organico della R. marina, sia nell'Amministrazione centrale che in quella dipartimentale.

Nozioni sulle leggi relative all'ordinamento del personale dei corpi militari della R. marina, stato degli ufficiali, ordinamento militare del corpo R. equipaggi, reclutamento.

Stato degli impiegati civili e nozioni sui regolamenti speciali del personale della R. marina.

Cenni sull'ordinamento e sulla legislazione della marina mercantile italiana.

II.

Leggi e regolamenti sulla contabilità generale dello Stato.

Ordinamento e funzionamento contabile dei corpi, Istituti, stabilimenti marittimi, aziende autonome.

Contabilità delle RR. navi, conto corrente col tesoro.

Servizio contabile delle sussistenze e del vestiario.

Contabilità degli arsenali, servizio contabile del materiale, riscontro dei magazzini.

Bilancio della marina e leggi speciali di carattere finanziario riguardanti la R. marina.

Allegato n. 4.

PROGRAMMA *di esame per l'avanzamento al grado di archivista nella carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale della marina.*

PROVE SCRITTE.

1ª Svolgimento di un tema relativo all'ordinamento generale amministrativo del Regno od all'ordinamento amministrativo della marina militare o mercantile.

2ª Risoluzione di quesiti pratici inerenti all'ordinamento ed al funzionamento degli archivi e del servizio di protocollo.

PROVA ORALE.

I.

Statuto fondamentale del Regno, divisione dei poteri, prerogative della Corona, responsabilità Ministeriale, Parlamento, diritti politici dei cittadini e loro guarentigie.

Ordinamento amministrativo dello Stato, Amministrazioni centrali e loro ordinamento, Corte dei conti e Consiglio di Stato, cenni sull'ordinamento dell'amministrazione locale, diritti, doveri e responsabilità dei pubblici ufficiali.

Ordinamento generale della marina militare e mercantile.

Ordinamento dell'Amministrazione centrale e degli uffici dipartimentali, cenni sull'ordinamento dei corpi militari e dei personali civili della R. marina.

Servizi di registrazione, protocollo ed archivio.

Regolamento per gli uffici di registrazione e di archivio nelle Amministrazioni centrali, titolario per la classificazione degli atti dell'Amministrazione centrale della marina.

II.

Storia generale d'Italia (èra moderna), cenni sulle origini della Casa di Savoia e dei suoi più illustri Principi, geografia generale dell'Europa, geografia particolare dell'Italia, cenni sulle altre parti del mondo.

Roma, 19 . . .

NOTE INFORMATIVE.

del (1) . . . .

Sig. (2) . . . .

(1) Grado e classe.

(2) Cognome e nome.

PARTE PRIMA (*comune ad ambedue le categorie*).
(Notizie generali sul funzionario).

Cognome, nome e paternità	
Luogo e data di nascita	
Anni di servizio (1)	
Stato di famiglia — Numero dei figli	
Titoli di studio	
Ricompense onorifiche	

Il (2) . . . .

Visto: il (3) . . . .

(1) Servizio complessivamente prestato e servizio utile a pensione.
(2) Grado e classe del funzionario.
(3) Capo divisione, capo reparto o capo ufficio.

PARTE SECONDA (*comune a tutte le categorie*).
(Operosità, diligenza, disciplina, condotta morale).

Se disimpegna il servizio con diligenza	
Se dimostra zelo	
Se spiega operosità	
Se osserva regolarmente l'orario di ufficio.	
Se ebbe punizioni disciplinari nel corso dell'anno	
Condotta in servizio	
Condotta privata	

Il (1) . . . .

Presa conoscenza
Il (2) . . . .

(1) Capo divisione, capo reparto o capo ufficio.
(2) Grado e classe del funzionario.

PARTE TERZA (*per le categorie amministrativa e di ragioneria*)
(Qualità fisiche, intelligenza, coltura,
merito professionale, idoneità all'avanzamento).

Se sia di buona costituzione fisica, oppure cagionevole di salute . .	
Carattere (criterio sommario). . . .	
Prontezza di percezione	
Spirito d'iniziativa e capacità direttiva.	
Coltura generale giuridica ed amministrativa	
Coltura professionale.	
Conoscenza dei vari servizi e delle disposizioni relative all'amministrazione della marina	
Pregi e difetti speciali	
Se si ritiene idoneo all'avanzamento.	

Il (1) . . . .

(1) Capo divisione, capo reparto o capo ufficio.

PARTE TERZA (*per la categoria d'ordine*)
(Qualità fisiche, intelligenza, coltura, merito professionale, idoneità all'avanzamento).

Se sia di buona costituzione fisica, oppure cagionevole di salute . . .	
Carattere (criterio sommario)	
Prontezza di percezione	
Coltura generale	
Conoscenza delle disposizioni Amministrative	
Conoscenza dei servizi inerenti alla categoria d'ordine	
Se si ritiene capace della direzione di un archivio	
Se si ritiene idoneo all'avanzamento.	

Il (1) . . . .

(1) Capo divisione, capo reparto o capo ufficio.

PARTE RISERVATA
alle osservazioni dei direttori generali, capi di uffici principali e sotto segretario di Stato.

Giudizio complessivo sul funzionario

Eventuali osservazioni sulla compilazione della presente nota informativa . . . .

Roma . . . . .

Il . . . .

Il numero 147 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio una Commissione con l'incarico di esaminare i criterî di valutazione della nostra statistica commerciale internazionale messi in riscontro con le corrispondenti statistiche estere, di ricercare come avvengano i saldi internazionali fra l'Italia e gli altri paesi e quali siano gli elementi compensatori del disavanzo della bilancia commerciale.

Art. 2.

La Commissione, che sarà presieduta dal ministro di agricoltura, industria e commercio, è così composta:

Bodio prof. Luigi, senatore del Regno;
Pirelli ing. Giovanni Battista, senatore del Regno;
Candiani dott. Ettore, deputato al Parlamento;
Chimirri avv. Bruno, id. id.
Colajanni prof. Napoleone, id. id.
Ferraris dott. Maggiorino, id. id.
Nitti prof. Francesco Saverio, id. id.
Alessio prof. Giulio, id. id.
Fortunati Alfredo, id. id.
Maraini Emilio, id. id.
Stringher prof. Bonaldo, direttore generale della Banca di Italia;
Miraglia dott. Nicola, direttore generale del Banco di Napoli;
Verardo Pietro, direttore generale del Banco di Sicilia;
Varvelli ing. Giovanni, direttore generale delle gabelle;
Luciolli Ludovico, direttore dell'Ufficio trattati e legislazione doganale;
Bodrero Pompeo, vice direttore dell' Ufficio trattati e legislazione doganale;
Belloc ing. Luigi, ispettore superiore dell'industria e del commercio;
Cantisani dott. Gennaro, direttore capo divisione al Ministero del tesoro (portafoglio dello Stato);
Benini Rodolfo, professore nella R. Università di Roma;
Loria Achille, professore nella R. Università di Torino;
Maldifassi Giuseppe, direttore del museo commerciale di Milano;
Salmoiraghi ing. Angelo, presidente dell' Unione delle Camere di commercio;
Morpurgo Elio, deputato al Parlamento, presidente della Camera di commercio di Udine.

La Commissione eleggerà nel proprio seno un vice presidente.

Art. 3.

È fissata l'indennità giornaliera di L. 15, oltre al rimborso delle spese del viaggio per i membri che non risiedono in Roma.

Le spese tutte relative ai lavori della Commissione, comprese quelle per la stampa degli atti, graveranno il capitolo 105 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1909-1910 e i capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — ARLOTTA.

Visto, *Il guardasigilli:* SCIALOJA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. XCIX (Dato a Roma, il 3 marzo 1910), col quale si autorizzano i comuni di Samone e Banchette a scambiarsi una piccola zona territoriale.

N. C (Dato a Roma, il 10 marzo 1910), col quale l'asilo infantile di Almenno San Salvatore (Bergamo) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. CI (Dato a Roma, il 13 marzo 1910), col quale l'Associazione genovese contro la tubercolosi, con sede in Genova, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Relazione di S. E. il ministro d'agricoltura, industria e commercio a S. M. il Re, in udienza del 7 aprile 1910, sul decreto che scioglie i Consigli di amministrazione delle Università agrarie di Mentana e di Castelchiodato, in comune di Mentana.

SIRE!

Da una inchiesta compiuta dalla prefettura di Roma è risultato che l'Università agraria di Mentana, per un cumulo di errori dovuti alla inettitudine dei suoi amministratori, versa in grave stato di disordine e in condizioni finanziarie molto difficili.

Un'altra consimile inchiesta fatta eseguire dallo stesso prefetto presso l'Università agraria di Castelchiodato, nello stesso comune di Mentana, ha rilevato che anche quell'ente agrario si trova in uno stato di completa disorganizzazione, per i gravi dissidi sorti in seno al Consiglio di amministrazione, l'acuirsi dei quali può costituire una minaccia di turbamento dell'ordine pubblico.

Per il riordinamento amministrativo e la sistemazione finanziaria dei due enti si rende perciò necessario, anche in accoglimento della proposta fatta dal prefetto di Roma, di procedere allo scioglimento di quei Consigli di amministrazione e di provvedere alla temporanea gestione degli enti stessi.

Ora, avuto riguardo alla circostanza già accennata che le due Associazioni appartengono allo stesso Comune, e che la frazione di Castelchiodato è a breve distanza dal capoluogo, reputo conveniente, anche per ragioni di economia, che l'amministrazione temporanea di entrambi gli enti sia affidata ad un solo commissario.

Mi onoro pertanto di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra l'unito decreto, con il quale sono sciolti i Consigli di amministrazione delle anzidette Università agrarie ed è nominato R. commissario per la temporanea gestione e il riordinamento dei due enti il signor avv. Achille Gennari.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la relazione del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio con la quale si propone lo scioglimento dei Consigli d'amministrazione delle Università agrarie di Mentana e di Castelchiodato, ambedue in comune di Mentana, provincia di Roma, e la conseguente nomina di un R. commissario per la temporanea gestione e il riordinamento dei due enti;

Visto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Veduti gli articoli 316 e 317 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269);

Sulla proposta del predetto Nostro ministro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono sciolti i Consigli d'amministrazione delle Università agrarie di Mentana e di Castelchiodato, in comune di Mentana, provincia di Roma, ed è nominato R. commissario straordinario per la temporanea gestione e il riordinamento di ambedue gli enti il signor avv. Achille Gennari.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1910.

VITTORIO EMANUELE.

RAINERI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 7 aprile 1909, modificato dal successivo decreto Ministeriale 28 luglio 1909, n. 7461, col quale venne indetto il concorso per un posto di ispettore di ultima classe per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro;

Vista la relazione in data 6 corrente mese dell'on. presidente della Commissione di scrutinio per l'esame di cui sopra istituita con decreto Ministeriale 19 dicembre 1909, n. 12,337;

Visto il processo verbale in data 6 aprile 1910, dal quale risulta che la Commissione medesima dichiara vincitore del concorso suddetto, il cav. dott. Icilio Rossi-Fortunati, capo sezione amministrativo nel Ministero;

Determina:

È dichiarato vincitore del concorso per il posto di ispettore di ultima classe per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro il cav. dott. Icilio Rossi-Fortunati, capo sezione amministrativo nel Ministero, con punti 86.28|100.

Roma, 8 aprile 1910.

Il ministro
TEDESCO.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi il giorno 22 maggio p. v., e per un periodo di giorni 25:

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885, ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri, alla sanità ed alla sussistenza, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che nel giorno 24 marzo 1910 (data della pubblicazione del relativo R. decreto di chiamata) avevano la loro dimora abituale nel territorio di questi distretti;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1879, ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea e dei bersaglieri appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che nel giorno 24 marzo 1910 avevano la loro dimora abituale nel territorio di questi distretti.

Alle precedenti chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati ed ivi residenti, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimente chiamati alle armi:

c) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1879, 1883 e 1885, ascritti alla fanteria di linea e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari;

d) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1879, 1883 e 1885, ascritti ai bersaglieri, effettivi al battaglione distaccato a Caprera, e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari;

e) gli ufficiali medici, commissari e contabili di complemento nati negli anni 1883 e 1885, residenti nei distretti di Cagliari e di Sassari.

Alle chiamate stabilite dalle lettere *c)*, *d)* ed *e)* dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle armi e specialità indicate, effettivi ai corpi o riparti suddetti e residenti nei distretti di Cagliari e di Sassari, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle

armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

2. La presentazione dei militari di truppa richiamati avrà luogo nelle prime ore del mattino del giorno suindicato.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del Comune in cui si trovano, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia (che accordi facilitazioni di viaggio ai militari) o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro Comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal Comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un Comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » del sindaco del Comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da Comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare al comando del distretto tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, al distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi.

Sono egualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovino, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla prima successiva chiamata quei militari richiamati che, almeno otto giorni prima di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 0[0 degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie Amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 116 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con R. decreto 13 luglio 1903 e modificata con R. decreto 25 giugno 1905;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, al comando del distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno cinque giorni prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta e rimarrà quindi senza risposta, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

		Nei Comuni capiluoghi di Provincia e di circondario	Negli altri Comuni
Per la moglie	L.	0.50	0.40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro	»	0.25	0.20

Alla concessione del cennato soccorso provvede il comando del distretto.

10. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che, senza giustificati motivi, ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con gastighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del Comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco no-

minativo dei militari del Comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in Comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del Comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del Comune di propria residenza.

Ammissioni nella scuola militare e nell'Accademia militare per l'anno scolastico 1910-911.

1. Per l'anno scolastico 1910-911, che avrà principio il 3 novembre p. v., saranno ammessi per concorso:

a) al 1° anno di corso della scuola militare 350 nuovi allievi, dei quali 320 per l'arma di fanteria e 30 per l'arma di cavalleria;

b) al 1° anno di corso dell'Accademia militare 130 nuovi allievi, dei quali almeno 30, al termine dei corsi, dovranno essere assegnati all'arma del genio per volontaria opzione, od in mancanza anche d'autorità.

2. I concorrenti dovranno aver compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° al 1° agosto p. v.

È esclusa qualsiasi eccezione a questi limiti d'età.

Dovranno essere provvisti di licenza di liceo o d'Istituto tecnico o delle R. scuole medie di commercio, oppure unire alla domanda un certificato della competente autorità scolastica dal quale risulti la possibilità di conseguire una delle dette licenze nella sessione autunnale.

I concorrenti non forniti del titolo di studio al momento del concorso, non avranno diritto di far parte, qualunque sia il risultato dei loro esami, della graduatoria degli altri candidati, già in possesso della licenza, ma dovranno essere inscritti in apposita graduatoria, per essere chiamati all'ammissione, se idonei, soltanto nel caso che il numero degli idonei della prima graduatoria risulti insufficiente per coprire tutti i posti disponibili.

Quelli, fra essi, che non presenteranno a tempo ed in ogni modo non oltre il 3 novembre p. v. il prescritto titolo di studio, non avranno diritto d'essere ammessi agli Istituti militari cui aspirano, ancorchè abbiano superati gli esami di concorso e rimangano posti disponibili.

3. Tutti gli ammessi, come provvisti di una delle predette licenze, avranno diritto a mezza pensione gratuita per merito personale che conserveranno anche nell'anno successivo qualora ottengano la promozione al corso superiore nella prima sessione di esami.

Per aspirare al beneficio di una seconda mezza pensione per benemerenza di famiglia (che si può concedere ai figli degli ufficiali od impiegati di carriera di nomina regia, ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o della medaglia d'oro o d'argento al valor militare o ai giovani appartenenti a famiglie segnalate per speciali od eccezionali benemerenze patriottiche), occorre farne domanda apposita nei modi e termini prescritti dal regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'Accademia militare (edizione 22 aprile 1903).

Per norma degli interessati si porta poi a notizia che oltre le suddette pensioni semigratuite concesse a carico del bilancio della guerra, esistono le seguenti speciali fondazioni che sussidiano i giovani aspiranti alla carriera militare:

a) Fondazione Vittorio Emanuele II a favore di giovani di famiglie appartenenti per nascita e domicilio ad alcune provincie della Lombardia e del Veneto.

b) Fondazione Buri a favore di giovani di famiglie della città e provincia di Verona.

c) Legato Reccagni a favore di giovani della città e provincia di Brescia.

d) Opera pia per l'istruzione militare dei giovani appartenenti all'ex-Ducato di Parma.

4. Tutti i candidati, sia che concorrano per l'una sia per l'altra delle ammissioni di cui al n. 1, dovranno sostenere appositi esami scritti, e gli aspiranti all'ammissione nell'Accademia militare dovranno inoltre subire un esame orale complementare di matematica.

Gli esami scritti consisteranno in un esperimento di lettere italiane, uno di matematica e uno di storia, su temi spediti dal Ministero ed eguali per tutte le sedi d'esame.

Si avverte che i programmi vigenti per i due esami di matematica suaccennati sono stati modificati e sostituiti con altri, di cui i concorrenti potranno prendere cognizione rivolgendosi ai comandi della scuola o dell'Accademia militare o dei distretti militari.

5. I concorrenti, che non siano dichiarati idonei negli esami scritti, non potranno presentarsi all'esame complementare per l'Accademia militare.

Tale esame complementare avrà luogo presso l'Accademia militare in Torino, la scuola militare in Modena, ed i collegi militari in Roma e Napoli in quell'ordine ed in quei giorni che saranno fatti conoscere con apposita circolare.

6. Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 21, 22 e 23 agosto p. v. presso ciascun comando di divisione militare.

7. Il giorno 20 dello stesso mese avrà luogo, presso l'ospedale militare d'ogni divisione, la prima visita medica dei concorrenti.

Con tale visita che non lega affatto nè può modificare in alcun caso, il giudizio che sul giovane aspirante sarà pronunciato in sede di ammissione, si intende soltanto di agevolare quei concorrenti, che presentassero fondati motivi di non idoneità fisica, affinchè essi, fatti di ciò consapevoli, possano provvedere in tempo alla cura di quelle infermità od imperfezioni suscettibili di guarigione, ovvero rinunciare al proposito di concorrere qualora queste infermità od imperfezioni non fossero guaribili od il giovane non intendesse di curarsele.

Perciò i giovani non riconosciuti idonei in detta visita dovranno essere verbalmente informati del risultato ed essere ammessi egualmente agli esami, ove ne facciano esplicita domanda scritta al comandante della divisione militare.

8. Gli aspiranti all'ammissione nella scuola militare concorreranno ad occupare i posti disponibili nell'arma di fanteria od in quella di cavalleria, secondo l'ordine nel quale, per la classificazione conseguita nell'esame scritto di cui al n. 4 del presente manifesto, essi verranno a trovarsi inscritti nell'elenco degli aspiranti idonei per l'una o per l'altra delle dette armi, tenuto però conto, per coloro che conseguiranno la licenza liceale o d'Istituto tecnico nella sessione autunnale, della condizione espressa nel penultimo capoverso del precedente n. 2.

Gli aspiranti all'arma di cavalleria, assegnati definitivamente a tale arma, dovranno eseguire il deposito della somma di L. 2000 o di un titolo di rendita corrispondente, nella cassa della scuola militare.

Per essi l'assegno di primo corredo è fissato in L. 400.

Gli aspiranti all'ammissione all'Accademia militare saranno invece classificati ed ammessi in base al risultato ottenuto nell'esame complementare, tenuto pure conto del suaccennato disposto del n. 2.

A coprire il sopraindicato numero di posti concorrono anche gli allievi dei collegi militari, secondo la classificazione riportata nell'esame complementare di matematica se aspirano all'ammissione all'Accademia militare, o con precedenza assoluta sugli altri concorrenti se aspirano alla scuola militare.

9. Si avverte che tanto per recarsi all'Accademia o alla scuola militare, quanto, eventualmente, per fare ritorno in residenza quando non venissero definitivamente accettati nell'Istituto, i giovani chiamati all'ammissione hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate nel regolamento pei trasporti militari, come pure nei viaggi per mare.

10. Il tempo utile, per presentare le domande di ammissione al concorso ed i documenti relativi, scadrà irrevocabilmente il 5 agosto p. v.

Tali domande, in carta da bollo di lire una, indirizzate al Ministero unitamente ai documenti prescritti dal regolamento, dovranno essere rimesse esclusivamente ai comandanti di distretto militare, eccetto quelle dei militari sotto le armi, che saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo.

In tutte le domande si dovrà indicare il comando di divisione militare, prescelto dal candidato, come sede d'esami scritti.

In quelle dei concorrenti per la scuola militare dovrà essere detto se il giovane aspira all'arma di fanteria, oppure all'arma di cavalleria, e se, non potendo ottenere l'ammissione per questa ultima arma, intenda o no d'essere assegnato, possibilmente, alla prima.

Nelle domande, infine, dei concorrenti per l'Accademia, dovrà indicarsi la sede prescelta per l'esame complementare, ed inoltre si dovrà dichiarare se, nel caso che il candidato non risulti idoneo per l'ammissione in detto Istituto o risulti in soprannumero ai posti disponibili, intenda, o no, di essere ammesso alla scuola militare, specificando, in caso affermativo, se aspira all'arma di fanteria o a quella di cavalleria, e in quest'ultimo caso se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per tale arma, accetterebbe l'assegnazione alla fanteria.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale, nei casi in cui venga prodotto fuori della giurisdizione del tribunale medesimo;

b) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco, comprovante la qualità di cittadino italiano del concorrente;

c) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco, da cui consti essere il concorrente celibe o vedovo senza prole;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del Comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

f) atto di assenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

g) titolo di studio richiesto, giusta quanto è disposto al precedente n. 2.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge ed i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

Per i concorrenti che si trovano nelle sottoindicate posizioni non occorrono i documenti di cui alle lettere *b*) ed *f*); invece dovranno essere uniti alle loro domande i seguenti altri documenti:

Se inscritti della leva in corso o di leve precedenti:

il certificato di esito di leva oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio, qualora siano stati già arruolati dai Consigli di leva;

Se militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e se trattisi di un militare di 2ª o 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 2ª o 3ª categoria;

Se militari alle armi:

copia del foglio matricolare.

11. Il Ministero della guerra farà conoscere ai singoli concorrenti se i titoli, da essi prodotti, vennero riconosciuti validi.

12. Maggiori particolari relativi al concorso, potranno aversi dagli interessati o richiedendoli ai comandi dei due Istituti o' dei distretti militari, o acquistando presso l'editore Enrico Voghera in Roma, via Po, n. 3, o presso i principali librai al prezzo di cent. 45, il menzionato regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'Accademia militare, alle cui disposizioni nulla è innovato, ad eccezione delle modificazioni accennate al n. 4 del presente manifesto.

Il ministro
SPINGARDI.

Allegato N. 2.

Programmi per gli esami di ammissione alla scuola militare ed all'Accademia militare

I.
Lettere italiane.

L'esame consisterà in una prova scritta, nella quale il candidato dovrà dare sicuro saggio di ben conoscere la nostra lingua e di saperla adoperare con sufficiente arte. Il tema sarà scelto in modo da offrire al giovane il mezzo di giovarsi, nello svolgerlo, delle cognizioni già acquistate, e sarà anche conferma di quel grado di coltura che deve possedere chi si apparecchia ad entrare in una scuola superiore.

Durata per lo svolgimento del tema: 5 ore.

II.
Matematica.

L'esame consisterà in una prova scritta.

Durata massima dell'esame: 5 ore.

Aritmetica pratica e algebra.

1. Operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, potenza, divisione sui numeri interi, sulle frazioni ordinarie e sui numeri decimali.

2. Estrazione della radice quadrata da un numero intero, da una frazione ordinaria e da un numero decimale.

3. Valore numerico di una grandezza e rapporto di due grandezze omogenee — Proporzione — dati tre termini di una proporzione trovare il quarto — Media aritmetica e media proporzionale fra due numeri.

4. Sistema metrico decimale.

5. Numeri algebrici e operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, potenza, divisione sui numeri algebrici — monomî e operazioni precedenti sui monomî.

6. Addizione, sottrazione, moltiplicazione dei polinomî — quadrato di un binomio e moltiplicazione di somma basi per differenza basi.

7. Valore aritmetico della radice quadrata di un numero positivo — Moltiplicazione e divisione di due radici quadrate — Semplificazione di una radice quadrata — Rendere razionale il denominatore di una frazione, quando esso è monomio di una radice quadrata.

8. Identità ed equazione — Operazioni sulle equazioni — Risoluzione di un'equazione di 1° grado con un'incognita e di un sistema di due equazioni di 1° grado con due incognite — Risoluzioni dell'equazione di 2° grado con una incognita.

9. Uso delle tavole logaritmiche.

Geometria.

10. Regole per l'area del rettangolo, quadrato, parallelogrammo, triangolo, trapezio, poligono regolare — Teorema di Pitagora.

11. Proporzioni fra i segmenti determinati in un triangolo da una retta parallela a un lato — Poligoni simili — Rapporto dei perimetri e delle aree di due poligoni simili.

12. Regole per la lunghezza della circonferenza e area del circolo — Quadrato, esagono regolare, triangolo equilatero inscritti in un dato circolo.

13. Regole per la superficie laterale e volume del prisma retto — Parallelepipedo rettangolo — Cilindro retto circolare — Superficie laterale della piramide regolare — Volume della piramide — Cono retto circolare — Superficie e volume della sfera.

Trigonometria.

14. Seno, coseno, tangente, cotangente di un arco del primo quadrante — Uso delle tavole logaritmico-trigonometriche — Risoluzione di un triangolo rettangolo.

III.

Storia.

L'esame consisterà in una prova scritta.
Durata dell'esame: 5 ore.

1. La fine del Medio evo ed il principio dei tempi moderni — Fatti che determinano il passaggio dall'una all'altra età — Condizioni politiche e sociali dell'Europa e specialmente dell'Italia.

2. Spedizione di Carlo VIII in Italia e suo ritorno in Francia — Avvenimenti di Firenze — Gerolamo Savonarola — Luigi XII e Ferdinando il Cattolico — I francesi nella Lombardia — I francesi e gli spagnuoli nel Napolitano — Il duca Valentino — Giulio II — La Lega di Cambrai — La lega Santa.

3. Francesco I in Italia — Battaglia di Melegnano — Pace di Noyon — Carlo V — Prima guerra tra Francesco I e Carlo V — Battaglia di Pavia — Seconda guerra tra Francesco I e Carlo V — Avvenimenti d'Italia — Giovanni delle Bande Nere — Sacco di Roma — Andrea Doria — Congresso di Bologna — Assedio di Firenze.

4. Terza guerra tra Francesco I e Carlo V — Paolo III e i francesi — Quarta guerra tra Francesco I e Carlo V — Pace di Crespy — Alessandro e Cosimo de' Medici — Genova e la congiura del Fiesco — Pier Luigi Farnese — Guerra di Siena — Abdicazione di Carlo V — Filippo II ed Enrico II — Paolo IV — Guerra tra Francia e Spagna — Emanuele Filiberto — Battaglia di San Quintino — Pace di Château-Cambrésis.

5. Origine e progressi della rivoluzione religiosa in Germania, in Svizzera, nei paesi scandinavi — Calvino e il protestantesimo a Ginevra — Enrico VIII e i suoi successori e la rivoluzione religiosa in Inghilterra — Il concilio di Trento — La restaurazione cattolica ed i suoi effetti.

6. Le grandi scoperte marittime sulla fine del secolo XV e nel secolo XVI — La monarchia spagnuola sotto Filippo II — Rivoluzione dei Paesi Bassi — Dominazione spagnuola in Italia.

7. I turchi in Europa — Progressi dell'Impero ottomano — Guerre con Venezia — Lega contro i turchi — Battaglia di Lepanto — I papi della seconda metà del secolo XVI — Paolo V e Venezia.

8. La Francia e le guerre di religione — Governo di Emanuele Filiberto — Carlo Emanuele I ed Enrico IV — Trattati di Lione e di Brosolo — Luigi XIII e il cardinale di Richelieu — La Germania e la guerra dei trent'anni — Guerre della Valtellina e per la successione di Mantova — Vittorio Amedeo I — La reggenza e la guerra civile in Piemonte — Sollevazioni di Palermo e di Napoli — Il Mazarini — Fine della guerra dei trent'anni — Pace di Vestfalia — Pace dei Pirenei — Condizioni dell'Europa alla metà del secolo XVII — Stato d'Italia.

9. L'Inghilterra sotto Elisabetta — Gli Stuardi — Loro caduta e ristaurazione — La Francia sotto Luigi XIV — Guerre di Fiandra, di Olanda e della lega di Augusta — Vittorio Amedeo II — La seconda rivoluzione inglese — Pace di Ryswick — I turchi e le loro guerre contro l'Impero e con Venezia nel secolo XVII — Pace di Carlowitz.

10. Guerra della successione di Spagna — Il principe Eugenio di Savoia — Assedio e battaglia di Torino — Trattato di Utrecht e di Rastatt — La Svezia e Carlo XII — La Russia e Pietro il Grande — Guerra del Nord.

11. I Borboni in Spagna — L'Alberoni — La quadruplice alleanza — Carlo Emanuele III — Guerra per la successione di Polonia — Carlo di Borbone e il Regno di Napoli e di Sicilia — La casa di Lorena in Toscana.

12. Guerra per la successione d'Austria — Fatti d'Italia — Pace di Aquisgrana — L'Italia dopo la pace di Aquisgrana — I Principi riformatori — Toscana — Napoli — Parma e Piacenza — Stato Pontificio — Regno di Sardegna — Governo austriaco in Lombardia — Genova e la Corsica.

13. La Prussia e Federico II — Guerra dei sette anni — La Russia e Caterina II — L'Austria e Giuseppe II — La prima spartizione della Polonia — L'Inghilterra, l'impero delle Indie e la guerra dell'indipendenza di America — La Francia sotto Luigi XV e Luigi XVI.

14. Stato dell'Europa e specialmente dell'Italia al principio della rivoluzione francese — Cause della rivoluzione — Gli stati generali — L'assemblea costituente — L'assemblea legislativa — La convenzione nazionale — Il Governo rivoluzionario — Il Governo di termidoro — Fine della convenzione.

15. Il direttorio — Fatti d'Italia prima del 1796 — Napoleone Bonaparte — Guerra d'Italia nel 1796-97 — Invasione dell'Austria — Preliminari di Leoben — Caduta della repubblica di Venezia — Trattato di Campoformio — La repubblica Cisalpina e le altre nuove repubbliche in Italia — Spedizione francese in Egitto — Gli Austro-Russi in Italia — Restaurazione degli antichi governi.

16. Caduta del direttorio — Il consolato — Seconda guerra di Bonaparte in Italia — Battaglia di Marengo. Napoleone imperatore — Il regno d'Italia — Guerra del 1805 — Pace di Presburgo — Mutazioni in Italia — Guerra del 1806 e del 1807 — Pace di Tilsit — Governo di Napoleone.

17. Guerra della penisola iberica — Pio VII — Occupazione dello Stato pontificio — Guerra del 1809 — Pace di Schönbrunn — Spedizione di Russia — Guerre di Germania nel 1813 e di Francia nel 1814 — Caduta di Napoleone — Avvenimenti d'Italia.

18. I cento giorni — Seconda caduta di Napoleone — Gioacchino Murat — Il Congresso di Vienna e la restaurazione — Stato dell'Europa e specialmente dell'Italia dopo il 1815.

19. Prime rivoluzioni a Napoli e in Piemonte nel 1820 e nel 1821 — Rivoluzioni in America, Spagna e Portogallo — L'indipendenza della Grecia — Carlo X e la rivoluzione del 1830 in Francia — Moti d'Italia nel 1831 e nel 1834 — Giuseppe Mazzini.

20. Regno di Carlo Alberto — La Toscana e Leopoldo II — Napoli e lo Stato pontificio. Gli scrittori politici — Pio IX — Riforme a Roma e in Toscana — Riforme in Piemonte — Lo statuto di Carlo Alberto — Regno di Luigi Filippo in Francia e la rivoluzione del 1848 — Rivoluzioni in Austria ed in Germania.

21. Guerra per l'indipendenza italiana nel 1848 — Guerra del 1849 — Le repubbliche di Roma e Venezia — La reazione in Italia — Il Piemonte e Vittorio Emanuele II — Camillo Cavour — La Francia, la seconda repubblica e Napoleone III — La questione di Oriente e la guerra di Crimea — Congresso di Parigi.

22. Guerra per l'indipendenza italiana nel 1859 — I plebisciti della Toscana e dell'Emilia — Garibaldi e la spedizione nell'Italia meridionale — La spedizione dell'Umbria e delle Marche — Proclamazione del Regno d'Italia.

23. Il nuovo regno d'Italia — Guerra della Prussia e dell'Italia contro l'Austria nel 1866 — Liberazione del Veneto — Nuovo assetto della Germania — Guerra franco-tedesca del 1870-71 — Acquisto di Roma — L'Italia dopo il 1870.

21. L'Europa dopo il 1870 — Nuova fase della questione d'Oriente — Guerra turco-russa del 1877-78 — Congresso di Berlino — L'Inghilterra — La Francia — La Germania — Gli Stati Uniti dell'America settentrionale — Movimento coloniale nel secolo XIX.

IV.

Matematica

(per l'esame complementare d'ammissione all'Accademia militare).

L'esame consisterà in una prova orale e verserà su tre numeri del programma estratti a sorte, uno d'algebra, uno di geometria ed uno di trigonometria.

Durata massima dell'esame: 45 minuti.

Geometria complementare.

1. Diagonale di un quadrato in funzione del lato — Altezza e area d'un triangolo equilatero in funzione del lato — Parte aurea di un segmento dato e decagono regolare inscritto in un circolo dato — Area di un triangolo in funzione dei lati — Bisettrici interne di un triangolo — Raggi del circolo circoscritto e del circolo inscritto in un triangolo — Superficie laterale del tronco di piramide regolare a basi parallele — Volume del tronco di piramide a basi parallele — Tronco di cono retto circolare a basi parallele.

2. Costruzione grafica di espressioni algebriche razionali e dei radicali di indice 2° rappresentanti un segmento.

3. Angolo solido convesso — Proprietà dei suoi angoli piani — Angoli triedi supplementari — Proprietà dei diedri di un angolo solido convesso — Angolo sferico e suo arco misuratore — Poligono sferico convesso e proprietà dei suoi lati e dei suoi angoli — Suo eccesso e sua area.

Algebra complementare.

4. Risoluzioni di sistemi di equazioni riducibili al 2° grado — Progressioni aritmetiche e geometriche — Problemi di algebra e geometria la cui risoluzione dipende da equazioni di 2° grado.

5. Scomposizione di un trinomio di 2° grado in fattori e sue proprietà — Disuguaglianze di 1° e 2° grado — Questioni elementari di massimo o minimo.

6. Disposizioni, permutazioni, combinazioni di m oggetti differenti — Le combinazioni di m oggetti differenti K a K sono tante quante le combinazioni di m oggetti differenti m-K a m-K — Binomio di Newton e sue proprietà.

Trigonometria.

7. Somme e differenze di funzioni goniometriche omonime trasformate in prodotti e quozienti — Equazioni trigonometriche.

8. In ogni triangolo: 1° il rapporto di due lati è uguale al rapporto dei seni degli angoli opposti; 2° il quadrato di un lato è uguale alla somma dei quadrati degli altri due lati meno il doppio prodotto di questi due lati per il coseno dell'angolo fra essi compreso; 3° la somma di due lati sta alla loro differenza come la tangente della semisomma dei due angoli opposti sta alla tangente della semidifferenza di questi due stessi angoli — Area di un triangolo in funzione di due lati e dell'angolo compreso o di un lato e degli angoli - Risoluzione di un triangolo obliquangolo.

9. Numeri complessi — Modulo e argomento di un numero complesso — Operazioni algebriche sui numeri complessi.

10. Relazioni fra i tre lati e un angolo di un triangolo sferico; fra due lati e i due angoli opposti; fra quattro elementi consecutivi; fra tre angoli e un lato — Risoluzione di un triangolo sferico.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del Fondo culto.

Con R. decreto del 5 settembre 1909, registrato alla Corte dei conti il 19 stesso mese:

Tutti gli atti e decreti concernenti la carriera del comm. Giacomo Carozzi, vice direttore generale nell'Amministrazione suddetta, sono rettificati nel senso che al cognome Carozzi è sostituito quello di Carrozzi ed al nome Giacomo viene anteposto quello di Clemente e vengono aggiunti gli altri di Antonio Giuseppe, in conformità dell'atto di nascita.

Magistratura.

Con R. decreto del 9 settembre 1909:

De Ficchy cav. Vincenzo, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Vilminore, è tramutato al mandamento di Strongoli, con le stesse funzioni.

Con R. decreto del 16 settembre 1909:

Gallo Giovanni, giudice del tribunale civile e penale di Lucca, è collocato a riposo per avanzata età dal 17 settembre 1909, ai termini dell'art. 1, lettera *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di consigliere di Corte d'appello.

Con R. decreto del 23 settembre 1909:

Loglisci Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Palermo, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Modica, con l'annuo stipendio di L. 6000.

Baratti Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Monza, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Caltagirone con l'annuo stipendio di L. 6000.

Martorelli Emilio, giudice del tribunale civile e penale di Genova, è nominato consigliere della Corte d'appello di Catanzaro, con l'annuo stipendio di L. 6000.

De Carolis Federico, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Roma, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Casale, con l'annuo stipendio di L. 6000.

Azzariti Francesco Saverio, giudice del tribunale civile e penale di Napoli, è nominato consigliere della Corte d'appello di Messina, con l'annuo stipendio di L. 6000.

Lo Bianco Innocenzo, uditore presso il mandamento di Partinico, con la mensile indennità di L. 100, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore, continuando a percepire la detta indennità.

Primiceri Umberto, uditore presso il 1° mandamento di Roma, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore.

De Mitri Antonio, uditore presso il 3° mandamento di Roma, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore.

De Crecchio Giovanni, uditore presso il 5° mandamento di Roma, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore.

Gabrielli Giacomo, uditore presso il mandamento di Tivoli, con la mensile indennità di L. 100, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore, continuando a percepire la detta indennità.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1907-1909:

De Gaetano Rosario nel mandamento di Calatafimi.

Satta Luca id. di Tempio Pausania.

Gallegra Francesco id. di San Mauro Castelverde.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Cannella Antonino dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Cattolica Eraclea.

Strampelli Teofilo dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Sassoferrato.

Sarti Giuseppe dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Langhirano e gli è conferito il titolo e grado onorifico di giudice aggiunto.

Con R. decreto del 27 settembre 1909:

Gessa Federico, giudice del tribunale civile e penale di Cagliari, è collocato a riposo dal 1° ottobre 1909.

Sartorelli Lorenzo, giudice del tribunale civile e penale di Padova, incaricato della istruzione dei processi penali, è nominato consigliere della Corte d'appello di Messina, con l'annuo stipendio di L. 6000, cessando dal detto incarico.

Giorgetti Emilio, giudice del tribunale civile e penale di Sarzana, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Modica, con l'annuo stipendio di L. 6000.

Con R. decreto del 1° ottobre 1909:

De Libero cav. Emanuele, presidente del tribunale civile e penale di Nicastro, è nominato consigliere della Corte d'appello di Catania, con l'attuale stipendio di L. 6000.

Tosti Alfredo, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Caramanico, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Sulmona, con l'attuale stipendio di L. 4000.

Carrella Alessandro, giudice del tribunale civile e penale di Salerno, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di L. 700.

Luzzatto Ruggero, giudice aggiunto di 1ª categoria, in aspettativa fino a tutto il 30 settembre 1909, posto fuori del ruolo organico con R. decreto del 23 febbraio 1908, è richiamato in servizio, dal 1° ottobre 1909, ed è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Monticelli d'Ongina.

Prisco Giovanni, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Sant'Elia a Pianise, in aspettativa fino a tutto il 14 settembre 1909, è confermato, nell'aspettativa medesima per altri due mesi, dal 15 settembre 1909, con l'assegno del terzo dello stipendio, ed è collocato fuori del ruolo organico.

Squillaci Vincenzo, uditore presso la pretura di Lecce, con la mensile indennità di L. 100, abilitato alle funzioni giudiziarie, è destinato per due mesi in missione di vice pretore nel mandamento di Oria, continuando a percepire la detta indennità.

Russo Giacomo, uditore presso il mandamento di Prato, con la mensile indennità di L. 100, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore, continuando a percepire la detta indennità.

Carini Gaetano, vice pretore della pretura urbana di Palermo, è sospeso dall'ufficio, perchè sottoposto a procedimento penale.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato, pel triennio 1907-1909:

Paparo Vincenzo, nel mandamento di Badolato;

Buzi Luigi, nel mandamento di Sutri.

Sono accettate le dimissioni rassegnate:

da Berio Fausto, dall'ufficio di vice pretore del 2° mandamento di Genova;

da Sanvenero Manfredo, dall'ufficio di vice pretore del 2° mandamento di Spezia;

da Alfidi Priamo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Trasacco;

da Volpe Vincenzo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Sepino, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di giudice aggiunto.

Cancellerie e segreterie.

Con R. decreto del 27 settembre 1909:

Tucoillo Antonio, cancelliere della pretura di Laviano, in aspettativa per infermità sino al 15 settembre 1909, è a sua domanda, richiamato in servizio nella pretura di Laviano, a decorrere dal 16 settembre 1909.

Marinelli Teodoro, cancelliere della pretura di Nocera Umbra, in aspettativa fino al 15 settembre 1909, è confermato nella stessa aspettativa per altri due mesi, dal 16 settembre 1909, con la continuazione dell'attuale assegno.

Avitabile Daniele, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Girgenti, applicato al Consiglio superiore della magistratura presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è nominato cancelliere della pretura di Alia, con l'attuale stipendio di L. 2000 continuando nella detta applicazione.

Mazzacrelli Nazzareno, vice cancelliere del tribunale di Perugia, è nominato cancelliere della pretura di Gubbio, con l'attuale stipendio di L. 2000.

Bonfiglio Ignazio, vice cancelliere del tribunale di Messina, è nominato cancelliere della pretura di Lauria, con l'attuale stipendio di L. 2000.

Ferrero Carlo, cancelliere della pretura di Meldola, è collocato in aspettativa per mesi due dal 1° ottobre 1909, con l'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio di L. 2500.

Busana Umberto, cancelliere della pretura di Mercato Saraceno, è tramutato alla pretura di Meldola.

Con decreto Ministeriale del 27 settembre 1909:

Rossi cav. Giovanni Battista, cancelliere della Corte di appello di Messina, è applicato alla Corte di cassazione di Torino.

Caracciolo Antonino, vice cancelliere della Corte d'appello di Messina, è applicato al tribunale civile e penale di Palermo.

Fugali Giuseppe, vive cancelliere della Corte d'appello di Messina, è applicato al tribunale di Roma.

Morreale Carlo, cancelliere della pretura di Alia, è a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Girgenti, con l'attuale stipendio di L. 2500.

Liuzzo Gaetano, cancelliere della pretura di Orani, è applicato al tribunale di Messina.

Bonfiglio Giovanni, vice cancelliere del tribunale di Messina, è applicato alla pretura di Orani.

Buonvicini Ciro, cancelliere della pretura di Corteolona, è applicato al tribunale di Messina, ai sensi del detto decreto.

Aliquò Mariano vice cancelliere del tribunale di Messina, è applicato alla pretura di Corteolona.

Fazzari Ippolito, cancelliere, della pretura di Lauria, è nominato vice cancelliere del tribunale di Messina coll'attuale stipendio di L. 2000.

Bianchetti Salvatore, cancelliere della pretura di Gubbio, è nominato vice cancelliere del tribunale di Perugia ed è applicato alla R. procura presso il tribunale di Messina.

Aversa Francesco, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Messina, è applicato al tribunale di Perugia.

Panissidi Gaetano, cancelliere della pretura di Cesarò, è applicato alla 2ª pretura di Messina.

Zannelli Francesco, cancelliere della 2ª pretura di Messina, è applicato alla pretura di Cesarò.

D'Agostino Michele, cancelliere della pretura di Copertino, è applicato alla 3ª pretura di Messina.

Diana Felice, cancelliere della 3ª pretura di Messina, è applicato alla pretura di Copertino.

Giotoli Orazio, aggiunto di cancelleria della pretura di Castel di Sangro, è applicato alla Corte d'appello di Messina, ai sensi del detto decreto.

Bonanno Alfio, aggiunto di cancelleria alla Corte d'appello di Messina, è applicato alla pretura di Castel di Sangro.

Corica Luigi, alunno di 2ª classe del tribunale di Novi-Ligure, è applicato alla 3ª pretura di Messina.

Zodda Vito, aggiunto di cancelleria della 3ª pretura di Messina, è applicato al tribunale di Novi Ligure.

Vetrano Benedetto, alunno di 2ª classe nel tribunale di Trapani, in aspettativa fino al 15 settembre 1909, è richiamato in servizio dal 16 settembre 1909 nello stesso tribunale di Trapani ed è applicato nella Corte d'appello di Messina.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 6 corrente, in Sant'Andrea di Sorbello e Mercatale, provincia di Arezzo, sono stati attivati al servizio pubblico due uffici fono-telegrafici di 3ª classe con orario limitato di giorno.

E il giorno 7 aprile corrente, in Piubega, provincia di Mantova, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, il 7 aprile 1910.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0/0 cioè: n. 261,470 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 11.25 (già n. 1,077,907 del consolidato 5 0/0), al nome di Boero *Tecla* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà, domiciliata a Quarto (Asti), provincia di Alessandria, e n. 261,471 di L. 11.25 (già n. 1,077,908 del consolidato 5 0/0), al nome di Boero *Rosa* di Giovanni, minore (come sopra), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente a Boero *Amalia-Tecla* di Giovanni, minore ecc. (come sopra) e Boero *Angela-Marianna* di Giovanni, minore ecc. (come sopra), vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, l'8 aprile 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 - 3.50 0[0, cioè: n. 428,019 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 150, al nome di Gioacchini *Elisiena* e Rizieri fu Gaspare, minori sotto la tutela di Gioacchini Cesare, domiciliati in Roma, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gioacchini *Asiliena* e Rizieri fu Gaspare, minori sotto la tutela di Gioacchini Cesare, domiciliati in Roma, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 aprile 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 n. 539,592 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 41.25, al nome di Fiocchi *Augusto* fu *Augusto*, minore, sotto la patria potestà della madre Senna Angela di Giovanni vedova di Fiocchi *Augusto*, domiciliato a Vistarino (Pavia), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fiocchi *Anselmo-Augusto-Giovanni* fu *Anselmo-Augusto*, minore, sotto la patria potestà della madre Senna Angela vedova di Fiocchi *Anselmo-Augusto*, domiciliato a Vistarino (Pavia), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 aprile 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

I signori Francesco De Cesare e Francesco Nardelli e Gerardo Quaranta hanno denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1855 ordinale, n. 239 di protocollo e n. 43,559 di posizione, stata rilasciata al detto sig. De Cesare Francesco fu Tommaso dalla Intendenza di finanza di Napoli, in data 18 gennaio 1910, in seguito alla presentazione di due certificati della rendita complessiva di L. 1555, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati ai signori De Cesare Francesco e Nardelli Francesco predetti, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, l'8 aprile 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 9 aprile, in L. 100.53.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

8 aprile 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	105,11 29	103,21 29	104,10 06
3 1/2 % *netto*	104,69 77	102,94 77	103,75 —
3 % *lordo*	71,43 33	70,23 33	71,38 03